

(7) Il regolamento (CE) n. 1292/2007 ha inoltre mantenuto la proroga dei provvedimenti nei confronti del Brasile e di Israele, con l'esenzione di alcune società. L'ultima modifica del regolamento (CE) n. 1292/2007 a questo proposito è stata introdotta con il regolamento (UE) n. 806/2010 del Consiglio ⁽¹⁾.

(8) Al richiedente dell'esame intermedio considerato — Garware Polyester Limited si applica attualmente un dazio antidumping definitivo del 14,7 %.

2. Misure compensative definitive

(9) Si deve inoltre osservare che a Garware Polyester Limited si applica un dazio compensativo del 5,4 % in applicazione del regolamento (CE) n. 15/2009.

3. Domanda di riesame intermedio parziale

(10) Nell'agosto 2009 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La richiesta, di portata limitata all'esame del dumping, è stata presentata dalla Garware Polyester Limited, un produttore esportatore dell'India («Garware» o «il richiedente»). Il richiedente ha sostenuto nella sua domanda che le circostanze alla base delle misure istituite sono mutate e che il mutamento intervenuto è di natura permanente. Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che non è più necessario mantenere la misura al livello attuale per compensare il dumping.

4. Apertura di un riesame

(11) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha avviato, con un avviso di apertura pubblicato il 1° dicembre 2009 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾, un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base di portata limitata all'esame del dumping concernente il richiedente.

(12) In funzione dei risultati del riesame intermedio parziale si doveva anche valutare la necessità di rivedere l'aliquota del dazio applicabile attualmente alle importazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori del paese in questione non citati singolarmente nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1292/2007, vale a dire l'aliquota del dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società» in India.

5. Inchiesta

(13) L'inchiesta relativa al livello di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2008 e il 30 settembre 2009 (il periodo dell'inchiesta ai fini del riesame, «PIR»).

(14) La Commissione ha formalmente informato le autorità del Paese esportatore e i produttori comunitari dell'avvio del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(15) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario al richiedente e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato.

(16) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. È stata effettuata una visita di verifica presso la sede del richiedente.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(17) Il prodotto in esame è lo stesso prodotto definito dal regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce i provvedimenti in vigore, vale a dire i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, attualmente classificati ai codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90.

2. Prodotto simile

(18) Come nelle inchieste precedenti, l'inchiesta ha dimostrato che i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti in India ed esportati nell'Unione e i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti localmente e venduti sul mercato indiano, nonché i fogli di polietilene tereftalato (PET) prodotti da produttori comunitari e venduti sul mercato della UE, presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e sono destinati allo stesso uso.

(19) Questi prodotti sono pertanto considerati come simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

a) *Valore normale:*

(20) In conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate dal richiedente ad acquirenti indipendenti sul mercato interno fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari o superiore al 5 % del volume totale delle esportazioni corrispondenti verso l'Unione.

(21) La Commissione ha quindi individuato i tipi di prodotto simile venduti dalla società sul mercato interno che erano identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 242 del 15.9.2010, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 291 dell'1.12.2009, pag. 28.

